

SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONTABILIZZARE SOLO SE IL DEBITO PER FATTURE DA RICEVERE È ESTINTO

Sentenza Corte di Cassazione n. 3901 del 9.02.2023

- ✓ La fattispecie oggetto di esame da parte della Suprema Corte concerne, tra l'altro, una contestazione sollevata al contribuente dall'Agenzia Entrate in base alla quale il mantenimento in bilancio di un debito per fatture da ricevere, il cui importo risulti immutato rispetto all'esercizio precedente, determinerebbe un recupero a tassazione a titolo di sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR).
- ✓ Più precisamente, l'Agenzia Entrate aveva contestato al contribuente una mancata contabilizzazione e dichiarazione di una sopravvenienza attiva nell'anno 2007 a motivo del fatto che una posta debitoria (contropartita contabile di un costo per fatture da ricevere) era stata rilevata nel bilancio dell'esercizio precedente (2006) e, in quanto non ancora pagata, permaneva di pari importo anche nel bilancio dell'esercizio successivo.
- ✓ La Corte di Cassazione, nel respingere la posizione dell'Amministrazione Finanziaria, rammenta in primo luogo che la sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 1, TUIR, derivante dalla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, si realizza laddove una posizione debitoria, già registrata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con conseguente assoggettamento a tassazione nell'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza.
- ✓ Ciò premesso, la Corte prosegue specificando dunque che l'immodificazione dell'importo della posta debitoria non costituisce affatto un riscontro certo del sopraggiunto venir meno del debito e che invece è il requisito della certezza dell'estinzione della posizione debitoria (estinzione non avvenuta nel caso di specie) a indentificare la sopravvenienza attiva e l'anno di imputazione, oltre al fatto, precisa la Corte, che la sopravvenienza attiva deve avere per presupposto una operazione rilevante ai fini delle imposte sui redditi e che deve collegarsi a poste di esercizi precedenti.
- ✓ La Suprema Corte non manca infine di sottolineare che ove l'appostazione del costo/debito nel 2006 fosse stato frutto di errore o configurasse una passività fittizia, l'accertamento fiscale andava indirizzato a quell'esercizio (2006), e non a quello successivo a titolo di sopravvenienza attiva.

